



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del Reg. del 31/07/2021	OGGETTO: Approvazione di modifiche al regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/08/2020 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
--	---

L'anno **duemila**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **09:17** nella residenza municipale, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 2^a convocazione, sotto la Presidenza di **MARIA MARINELLI** con l'assistenza del Segretario Comunale **DOTT. FRANCESCO LUMARE**.

Fatto l'appello sono risultati presenti i sottoelencati sigg.ri Consiglieri:

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000			PR.	AS.
REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole. 24/06/2021 Il Responsabile Istruttore Direttivo Contabile F.to DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI	1) CIURA COSIMO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2) ANCORA GIUSEPPINA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3) LADOGANA SALVATORE	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	4) STRUSI GIANPIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5) SIBILLIO MARISTELLA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6) MONOPOLI CIRO	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	7) MARINELLI PIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8) MARINELLI MARIA	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9) RONDINONE TOMMASO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10) GROTTOLE PANUNZIO	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	11) FASCIANO ANTONIO PIERO	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	12) MARINELLI COSIMO	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	13) GREGUCCI GIOVANNA	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	TOTALE		7	6

Considerato che il numero di 7 componenti il Consiglio Comunale rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno riportato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula dell'Assessore al bilancio;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/08/2020.

dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

dato atto, altresì, che

- il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"*.
- per quanto qui di interesse, l'art.3, punto 12, del d. lgs. n.116/20 ha modificato il comma 10 dell'articolo 238 del d. lgs. n.152/06 come di seguito riportato: *"10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale"*;
- nell'ambito di Telefisco 2021 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento all'art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ed all'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 ha chiarito che *"Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10."*
- le disposizioni contenute nell'art. 238 del TUA recano riferimenti alla c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2, soppressa dall'art. 14, comma 46, del D. L. n. 201 del 2011, istitutivo della TARES, il quale dispone che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria..."*. Tuttavia, nelle more di un intervento di coordinamento normativo si può ritenere - in aderenza alla valutazione espressa nella nota del Ministero della Transizione Ecologia del 12 marzo 2021 - che sebbene l'articolo 238, comma 10, sia attualmente inserito in una collocazione non perfettamente adeguata, risulta comunque chiara la volontà del legislatore di consentire alle utenze non domestiche il conferimento al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani alle condizioni ivi indicate. Si ritiene quindi valida una la lettura attualizzata ed evolutiva delle norme recate dal D.Lgs. n. 116 del 2020 anche con riguardo all'art. 238 del TUA. Del resto, il D.Lgs. n. 116 del 2020 costituisce la normativa di adeguamento di direttive unionali, che deve operare indipendentemente da talune incoerenze normative interne allo Stato membro, laddove, invece, la disciplina di riferimento è ben chiara. Di conseguenza, il riferimento ai *"proventi della tariffa di cui all'articolo 238"*,

di cui al comma 5, lettera d) del novellato articolo 189 del TUA, modificato dal comma 17, dell'articolo 1, del D.Lgs. 116 del 2020, è riconducibile ai proventi della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge n. 147 del 2013, quali entrate attualmente vigenti nel quadro normativo di riferimento dei prelievi sui rifiuti.

considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/08/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano comunque tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
- Le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies ovvero dei soggetti che possono produrre rifiuti urbani. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo alla sola produzione di rifiuti speciali. Tuttavia, dal combinato disposto dell'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) che definisce i rifiuti urbani e l'articolo 184, comma 3, lett. c) del TUA che definisce "speciali" quelli delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani, appare evidente che anche le attività industriali siano produttive sia di rifiuti urbani che di speciali; i rifiuti prodotti nelle aree di trasformazione della materia saranno da intendersi speciali; i rifiuti prodotti nelle aree di montaggio, assemblaggio, installazione saranno da intendersi speciali solo se diversi dagli urbani; i rifiuti prodotti nelle restanti aree quali, uffici, mense, spogliatoi e servizi, saranno da intendersi urbani. In conseguenza di ciò, nelle aree di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie le riduzioni percentuali già deliberate;
- Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
- Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
- Per i titolari di utenze non domestiche che decidono di uscire del tutto dal servizio pubblico, per almeno cinque anni, avviando i propri rifiuti urbani al recupero per il tramite di imprese autorizzate, beneficeranno dell'esenzione dell'intera quota variabile della tariffa. Al contrario, se decidono di restare nel servizio pubblico e comunque dimostrano di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico, beneficeranno della riduzione della quota variabile della tariffa in modo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero

segnalato che la TARI giornaliera applicabile sulle aree mercatali è sostituita dal canone unico di cui all'art. 1 comma 837 della L. 160/2019; resta confermata e continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

considerato altresì che:

- la previsione normativa introdotta dal D.Lgs. n.116/20 che consente alle utenze non domestiche l'uscita dal perimetro del servizio pubblico determina impatti sui Comuni, sia in termini di organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia in termini di costi del servizio stesse ovvero di recupero del gettito tariffario;
- potrebbero pervenire agli Uffici richieste da parte delle utenze non domestiche di avvalersi della facoltà dell'art.238, comma 10 del TUA come modificato dal D.Lgs. n.116/20;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021 n. 69, ha stabilito che la comunicazione di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 di uscita dal servizio

pubblico deve essere presentata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo. Solo nell'anno 2021 la comunicazione deve presentarsi entro il 31 maggio, sempre con effetto dal 1° gennaio 2022;

evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

preso atto:

- che il contenuto del presente atto potrebbe comportare riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con eventuale successiva variazione di bilancio;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- l'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 in base alla quale *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*

considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, acclarato al protocollo dell'Ente al n. 4983/2021, allegato al presente atto quali parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'articolo 239 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 7,

Assenti n. 6 (Ladogana, Monopoli, Grottole, Fasciano, Marinelli Cosimo, Gregucci)

Votanti n. 7,

Voti Favorevoli n. 7,

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di

Consiglio Comunale n. 6 del 13/08/2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 7,

Assenti n. 6 (Ladogana, Monopoli, Grottoli, Fasciano, Marinelli Cosimo, Gregucci)

Votanti n. 7,

Voti Favorevoli n. 7,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MARIA MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale online con numero di affissione 496 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi a far data dal 11/08/2021 (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi: 11/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

F.to GIUSEPPE MATICHECCHIA

Il sottoscritto Responsabile Dell'Area I AA.GG.:

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data 31/07/2021 perchè;

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267);

Decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

è stata affissa all'albo pretorio comunale online il 11/08/2021 e vi rimarrà affissa per 15 gg. nei modi previsti per legge (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi, 11/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

F.to GIUSEPPE MATICHECCHIA

Per copia conforme per uso amministrativo.
--

Monteiasi, 11/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

GIUSEPPE MATICHECCHIA

Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____

Approvazione di modifiche al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/08/2020 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Modifiche all'art. 1

All'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dalla Tari (tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della Legge n. 147/2013 ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.</p> <p>2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art.1 comma 668 della Legge n. 147/2013.</p> <p>3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.</p> <p>4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la disciplina TARI.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dalla Tari (tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della Legge n. 147/2013 ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.</p> <p>2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art.1 comma 668 della Legge n. 147/2013.</p> <p>3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.</p> <p>4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la disciplina TARI.</p>

Modifiche all'art. 2

All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
<p style="text-align: center;">Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p>

<p>2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/05/1998.</p>	<p>2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, si definiscono rifiuti urbani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. <p>Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a), si definiscono rifiuti speciali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti
--	--

	<p>che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>i) i veicoli fuori uso.</p> <p>3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/05/1998.</p>
--	--

Mmodifiche all'art. 3

All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i></p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a. locali, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione e materiale, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, predisposti all'uso e idonei all'utilizzo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;</p> <p>b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i></p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a. locali, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione e materiale, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, predisposti all'uso e idonei all'utilizzo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;</p> <p>b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti</p>

<p>che non costituiscono locale, a qualsiasi uso adibite;</p> <p>3. Tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, garage, depositi) si intendono utenze domestiche, mentre tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, si intendono utenze non domestiche.</p> <p>4. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione dei pubblici servizi a rete, elettrica, gas, oppure il rilascio di atti di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.</p> <p>5. Per i locali ad uso non domestico, la presenza di arredo oppure l'attivazione di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure la presenza della sede legale o del domicilio fiscale in tale immobile, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.</p> <p>6. I locali di tipo box, depositi, cantinole (categorie catastali C/2 - C/6) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti, in quanto non necessitano di arredo e di utenze di pubblici servizi a rete per essere utilizzabili. È ammessa prova contraria solo in caso di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collabenza ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.</p> <p>7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p> <p>8. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p>	<p>che non costituiscono locale, a qualsiasi uso adibite;</p> <p>3. Tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, garage, depositi) si intendono utenze domestiche, mentre tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, si intendono utenze non domestiche.</p> <p>4. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione dei pubblici servizi a rete, elettrica, gas, oppure il rilascio di atti di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.</p> <p>5. Per i locali ad uso non domestico, la presenza di arredo oppure l'attivazione di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure la presenza della sede legale o del domicilio fiscale in tale immobile, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.</p> <p>6. I locali di tipo box, depositi, cantinole (categorie catastali C/2 - C/6) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti, in quanto non necessitano di arredo e di utenze di pubblici servizi a rete per essere utilizzabili. È ammessa prova contraria solo in caso di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collabenza ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.</p> <p>7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p> <p>8. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p>
---	--

Modifiche all'art. 6

All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
---	---

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità in determinati periodi di tempo e purché di fatto non utilizzati.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, aree a verde;
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- c. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- d. le unità immobiliari destinate a civile abitazione, vuote e non utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettrica, gas), nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
- e. locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica e, altresì, non dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. L'esclusione è concessa qualora, oltre alle suddette condizioni, l'immobile non costituisca la sede legale o il domicilio fiscale di operatori economici e di fatto non utilizzato neanche come deposito;
- f. soffitte, rispostigli stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
- g. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- h. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, urbani e assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità in determinati periodi di tempo e purché di fatto non utilizzati.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, aree a verde;
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- c. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- d. le unità immobiliari destinate a civile abitazione, vuote e non utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettrica, gas), nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
- e. locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica e, altresì, non dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. L'esclusione è concessa qualora, oltre alle suddette condizioni, l'immobile non costituisca la sede legale o il domicilio fiscale di operatori economici e di fatto non utilizzato neanche come deposito;
- f. soffitte, rispostigli stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
- g. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- h. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali

termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- i. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se antecedente, fino alla data di inizio dell'occupazione;
- j. fabbricati inagibili, fatiscenti e diroccati, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione;
- k. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto limitatamente alla parte di essi ove si svolgono esclusivamente le funzioni religiose e le attività di oratorio e catechesi;
- l. le aree scoperte di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
- m. locali per uso agricolo adibiti a stalla, ricovero animali in genere e fienili;
- n. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

3. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati, di cui al precedente comma 2, compete al soggetto passivo. Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. In particolare:

- a. la condizione di assenza di contratti attivi di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica è documentabile mediante produzione di copia delle disdette contrattuali o dell'ultima fattura di conguaglio finale; l'assenza di mobili e suppellettili, non potendo essere documentata, è soggetta alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la conseguenza che l'esclusione dal tributo decorre dalla data di presentazione della medesima dichiarazione; nel caso in cui l'utenza elettrica, calore, gas sia condominiale e quindi non disattivabile, deve essere, altresì, dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
- b. la condizione di inagibilità è documentata

termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- i. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se antecedente, fino alla data di inizio dell'occupazione;
- j. fabbricati inagibili, fatiscenti e diroccati, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione;
- k. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto limitatamente alla parte di essi ove si svolgono esclusivamente le funzioni religiose e le attività di oratorio e catechesi;
- l. le aree scoperte di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
- ~~m. locali per uso agricolo adibiti a stalla, ricovero animali in genere e fienili;~~
- m. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

3. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati, di cui al precedente comma 2, compete al soggetto passivo. Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. In particolare:

- a. la condizione di assenza di contratti attivi di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica è documentabile mediante produzione di copia delle disdette contrattuali o dell'ultima fattura di conguaglio finale; l'assenza di mobili e suppellettili, non potendo essere documentata, è soggetta alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la conseguenza che l'esclusione dal tributo decorre dalla data di presentazione della medesima dichiarazione; nel caso in cui l'utenza elettrica, calore, gas sia condominiale e quindi non disattivabile, deve essere, altresì, dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
- b. la condizione di inagibilità è documentata

<p>mediante la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti o mediante una relazione tecnica di parte a cura di un tecnico abilitato;</p> <p>c. l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile con gli atti abilitativi rilasciati o le comunicazioni-segnalazioni effettuate o con l'indicazione degli estremi di protocollo;</p> <p>In ogni caso, l'Ente, prima di concedere l'esclusione ha facoltà di verificare la dichiarazione dell'utente. Il venir meno delle circostanze di esclusione dal tributo, di cui al comma 2, devono essere tempestivamente e debitamente dichiarate dall'utente che ha presentato richiesta di esclusione. In assenza di tale dichiarazione, l'Ente provvederà al conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse per l'intero anno solare in cui si è verificato l'utilizzo, oltre all'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	<p>mediante la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti o mediante una relazione tecnica di parte a cura di un tecnico abilitato;</p> <p>c. l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile con gli atti abilitativi rilasciati o le comunicazioni-segnalazioni effettuate o con l'indicazione degli estremi di protocollo;</p> <p>In ogni caso, l'Ente, prima di concedere l'esclusione ha facoltà di verificare la dichiarazione dell'utente. Il venir meno delle circostanze di esclusione dal tributo, di cui al comma 2, devono essere tempestivamente e debitamente dichiarate dall'utente che ha presentato richiesta di esclusione. In assenza di tale dichiarazione, l'Ente provvederà al conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse per l'intero anno solare in cui si è verificato l'utilizzo, oltre all'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>
--	--

Modifiche all'art. 7

All'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

<p>Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020</p>	<p>Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020</p>
--	--

Art. 7

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, co. 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000, o mediante PEC.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate per gli anni precedenti anche ai fini della TARSU/TARES.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di

Art. 7

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, co. 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000, o mediante PEC.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate per gli anni precedenti anche ai fini della TARSU/TARES.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e **nettamente** prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati ai rifiuti urbani~~, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di ~~assimilati~~ **rifiuti urbani** esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.

5-bis. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassazione; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense,

variazione il ramo di attività e la sua classificazione

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali distinti per codice CER;

- b.comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando fotocopia del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD), dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento.

7. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, esclusi in ogni caso i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Categoria di attività	% di riduzione
Autocarrozzerie e attività industriali con capannoni di produzione	60%
Rosticcerie, Falegnamerie, Gommisti, Autofficine per riparazione autoveicoli, Elettrauto,	50%
Lavanderie, Tintorie, Officine di carpenteria metallica, Tipografie	40%
Distributori di Carburante, Pasticcerie	30%
Ambulatori medici e dentistici non operanti nell'ambito e con le finalità di cui alla L. 833/1978, Studi fotografici, Centri estetici, Saloni parrucchiere	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

servizi, uffici, spogliatoi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

5-ter. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lettera b-ter) e 184 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, prodotti nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali; quelli prodotti nelle aree di montaggio, assemblaggio, installazione sono speciali solo se diversi dagli urbani; quelli prodotti nelle restanti aree, diverse dalle precedenti, quali uffici, mense, spogliatoi e servizio, sono urbani.

5-quater. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

7. 6. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati urbani — esclusi in ogni caso i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi - si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Autocarrozzerie e attività industriali con capannoni di produzione per le sole aree di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	60%
Rosticcerie, Falegnamerie, Gommisti, Autofficine per riparazione autoveicoli, Elettrauto,	50%
Lavanderie, Tintorie, Officine di carpenteria metallica, Tipografie	40%
Distributori di Carburante, Pasticcerie	30%
Ambulatori medici e dentistici non operanti nell'ambito e con le finalità di cui alla L. 833/1978, Studi fotografici, Centri estetici, Saloni parrucchiere	20%

~~Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.~~

Per le attività non ricomprese nella precedente tabella, la riduzione forfettaria della superficie su cui avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

8. 7. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, nella determinazione della superficie

<p>8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, nella determinazione della superficie tassabile, oltre alle aree produttive in via esclusiva di rifiuto speciale, non si tiene conto dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo i magazzini impiegati solo per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.</p> <p>9. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.</p>	<p>tassabile, oltre alle aree produttive in via esclusiva di rifiuto speciale, non si tiene conto dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo i magazzini impiegati solo per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati speciali da parte della medesima attività.</p> <p>6. 8. Per fruire dell'esclusione delle aree su cui si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali e/o delle riduzioni forfetarie della superficie su cui avviene produzione di rifiuti in maniera promiscua previste dal comma precedente, gli interessati devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali distinti per codice CER ovvero delle superfici ove avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani; comunicare entro il 30 giugno 31 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando fotocopia del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD), dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento. <p>9. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.</p>
---	--

Modifiche all'art. 13

All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
Art. 13	Art. 13

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività albergo con o senza ristorante.
7. Per le strutture di tipo ricettivo, di cui al precedente comma 6, ove insiste anche la residenza del soggetto esercente l'attività e di eventuali suoi familiari, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
8. Le strutture adibite a comunità quali case di cura o di riposo, case-famiglia, case di accoglienza e case protette in generale, comunità di recupero, centri socio-educativi, caserme, convitti, comunità religiose, orfanotrofi e

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- ~~6. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività albergo con o senza ristorante.~~
7. 6. Per le strutture di tipo ricettivo, di cui al precedente comma 6, ove insiste anche la residenza del soggetto esercente l'attività e di eventuali suoi familiari, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
8. 7. Le strutture adibite a comunità quali case di cura o di riposo, case-famiglia, case di accoglienza e case protette in generale, comunità di recupero, centri socio-educativi,

simili, non costituiscono in nessun caso utenze domestiche anche qualora taluni o tutti i soggetti fruitori acquisiscano presso di esse la propria residenza anagrafica. 9. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti, sui quali non insiste l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria non domestica n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".	caserme, convitti, comunità religiose, orfanotrofi e simili, non costituiscono in nessun caso utenze domestiche anche qualora taluni o tutti i soggetti fruitori acquisiscano presso di esse la propria residenza anagrafica. 9. 8. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti, sui quali non insiste l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria non domestica n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
---	---

Modifiche all'art. 15

(Art. 15-bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico)

Dopo l'art. 15 è inserito l'art. 15-bis

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
	<p style="text-align: center;">Art. 15-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare</p>

quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

(Art. 15-ter – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo)

Dopo l'art. 15 è inserito l'art. 15-ter

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
	<p style="text-align: center;">Art. 15-ter</p> <p><i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i></p> <p>1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% (ottantapercento) della quota variabile.</p> <p>4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.</p> <p>5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione</p>

Modifiche all'art. 16

All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
<p style="text-align: center;">Art. 16 Cumulo di riduzioni</p> <p>Le riduzioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà applicato il regime più favorevole al contribuente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</p> <p>1. Le riduzioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà applicato il regime più favorevole al contribuente.</p> <p>1. Nel caso in cui si rendano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due (2) tra quelle più favorevoli. In tal caso, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione precedentemente considerata.</p> <p>2. Il cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni, in ogni caso, non può superare il limite massimo dell'80% della tariffa.</p>

Modifiche all'art. 18

All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
<p style="text-align: center;">Art. 18 Tributo giornaliero</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.</p> <p>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Tributo giornaliero</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.</p> <p>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti</p>

<p>per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.</p> <p>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p>	<p>per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.</p> <p>contestualmente al versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 160/2019, al momento della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p> <p>9. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019.</p>
--	--

**COMUNE DI MONTEIASI
(Provincia di Taranto)**

TARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

**Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 13/08/2020,
modificato con delibera di C.C. n. __ del _____**

INDICE

Art.1 - <i>Oggetto</i>	pag.	3
Art.2 – <i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	»	3
Art.3 - <i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	»	4
Art.4 - <i>Soggetto attivo</i>	»	5
Art.5 – <i>Soggetti passivi</i>	»	5
Art.6 - <i>Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassazione</i>	»	5
Art.7 – <i>Base imponibile</i>	»	7
Art.8 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	»	9
Art.9 – <i>Tariffe del tributo</i>	»	9
Art. 10 - <i>Articolazione della tariffa per le utenze domestiche</i>	»	10
Art. 11 - <i>Articolazione della tariffa per le utenze non domestiche</i>	»	10
Art. 12 - <i>Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche</i>	»	10
Art. 13 - <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	»	11
Art. 14 - <i>Obbligazione tributaria</i>	»	12
Art. 15 - <i>Riduzioni del tributo</i>	»	13
Art. 15-bis – <i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	»	13
Art. 15-ter – <i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	»	14
Art. 16 - <i>Cumulo di riduzioni</i>	»	15
Art. 17 - <i>Finanziamento delle riduzioni</i>	»	15
Art. 18 - <i>Tributo giornaliero</i>	»	15
Art. 19 - <i>Tributo provinciale</i>	»	16
Art. 20 - <i>Dichiarazione</i>	»	16
Art. 21 - <i>Riscossione</i>	»	18
Art. 22 - <i>Rimborsi e compensazione</i>	»	19
Art. 23 - <i>Attività di controllo e accertamento</i>	»	20
Art. 24 - <i>Sanzioni e interessi</i>	»	21
Art. 25 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	»	21
Art. 26 - <i>Entrata in vigore - clausole di adeguamento - norme finali</i>	»	22

Allegato 1 - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI	»	23
---	---	----

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tari (tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in attuazione della Legge n. 147/2013 ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art.1 comma 668 della Legge n. 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la disciplina TARI.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, si definiscono rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a), si definiscono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano

- dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 3

Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1.** Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2.** Si intendono per:
 - a. locali, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione e materiale, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, predisposti all'uso e idonei all'utilizzo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, a qualsiasi uso adibite;
- 3.** Tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, garage, depositi) si intendono utenze domestiche, mentre tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, si intendono utenze non domestiche.
- 4.** Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione dei pubblici servizi a rete, elettrica, gas, oppure il rilascio di atti di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- 5.** Per i locali ad uso non domestico, la presenza di arredo oppure l'attivazione di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure la presenza della sede legale o del domicilio fiscale in tale immobile, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
- 6.** I locali di tipo box, depositi, cantinole (categorie catastali C/2 – C/6) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti, in quanto non necessitano di arredo e di utenze di pubblici servizi a rete per essere utilizzabili. È ammessa prova contraria solo in caso di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collabenza ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
- 7.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

8. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizza il presupposto, di cui all'art. 3, con vincolo di solidarietà, in caso di pluralità di possessori o detentori, tra i componenti la famiglia anagrafica o tra la pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree scoperte.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore, anche per periodi superiori a sei mesi, qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000, come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. n.157/2019.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità in determinati periodi di tempo e purché fatto non utilizzati.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, aree a verde;
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- c. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- d. le unità immobiliari destinate a civile abitazione, vuote e non utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettrica, gas), nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;

- e. locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica e, altresì, non dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. L'esclusione è concessa qualora, oltre alle suddette condizioni, l'immobile non costituisca la sede legale o il domicilio fiscale di operatori economici e di fatto non utilizzato neanche come deposito;
 - f. soffitte, rispostigli stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
 - g. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - h. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - i. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se antecedente, fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - j. fabbricati inagibili, fatiscenti e diroccati, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione;
 - k. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto limitatamente alla parte di essi ove si svolgono esclusivamente le funzioni religiose e le attività di oratorio e catechesi;
 - l. le aree scoperte di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
 - m. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- 3.** L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati, di cui al precedente comma 2, compete al soggetto passivo. Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. In particolare:
- a. la condizione di assenza di contratti attivi di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica è documentabile mediante produzione di copia delle disdette contrattuali o dell'ultima fattura di conguaglio finale; l'assenza di mobili e suppellettili, non potendo essere documentata, è soggetta alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la conseguenza che l'esclusione dal tributo decorre dalla data di presentazione della medesima dichiarazione; nel caso in cui l'utenza elettrica, calore, gas sia condominiale e quindi non disattivabile, deve essere, altresì, dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
 - b. la condizione di inagibilità è documentata mediante la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti o mediante una relazione tecnica di parte a cura di un tecnico abilitato;
 - c. l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile con gli atti abilitativi rilasciati o le comunicazioni-segnalazioni effettuate o con l'indicazione degli estremi di protocollo;

In ogni caso, l'Ente, prima di concedere l'esclusione ha facoltà di verificare la dichiarazione dell'utente. Il venir meno delle circostanze di esclusione dal tributo, di cui al comma 2, devono essere tempestivamente e debitamente dichiarate dall'utente che ha presentato richiesta di esclusione. In assenza di tale dichiarazione, l'Ente provvederà al conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse per l'intero anno solare in cui si è verificato l'utilizzo, oltre all'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, co. 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000, o mediante PEC.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate per gli anni precedenti anche ai fini della TARSU/TARES.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.

5-bis. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassazione; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici, spogliatoi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

5-ter. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lettera b-ter) e 184 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, prodotti nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali; quelli prodotti nelle aree di montaggio, assemblaggio, installazione sono speciali solo se diversi dagli urbani; quelli prodotti nelle restanti aree, diverse dalle precedenti, quali uffici, mense, spogliatoi e servizi, sono urbani.

5-quater. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

6. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione della superficie promiscua</i>
Autocarrozzerie e attività industriali con capannoni di produzione per le sole aree di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	60%
Rosticcerie, Falegnamerie, Gommisti, Autofficine per riparazione autoveicoli, Elettrauto,	50%
Lavanderie, Tintorie, Officine di carpenteria metallica, Tipografie	40%
Distributori di Carburante, Pasticcerie	30%
Ambulatori medici e dentistici non operanti nell'ambito e con le finalità di cui alla L. 833/1978, Studi fotografici, Centri estetici, Saloni parrucchiere	20%

Per le attività non ricomprese nella precedente tabella, la riduzione forfettaria della superficie su cui avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

7. Per i produttori di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie tassabile, oltre alle aree produttive in via esclusiva di rifiuto speciale, non si tiene conto dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo i magazzini impiegati solo per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

8. Per fruire dell'esclusione delle aree su cui si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali e/o delle riduzioni forfettarie della superficie su cui avviene produzione di rifiuti in maniera promiscua, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali distinti per codice CER, ovvero delle superfici ove avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani;
- b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando fotocopia del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD), dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento.

9. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8

Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti

- 1.** Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
- 2.** Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 3.** Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 4.** I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
- 5.** A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
- 6.** Dal totale dei costi del PEF sono, altresì, sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Art. 9

Tariffe del tributo

- 1.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, determinata secondo l'art. 1, commi 645-646-648 della legge 147/2013, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2.** La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, seconda la distribuzione dei costi fissi e variabili individuati dal Piano Finanziario.
- 3.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica sulla base delle categorie di contribuenza, indicate nelle tabelle 1-2-3-4 dell'allegato "B" del regolamento, di cui al D.P.R. n. 158. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
- 4.** Nella modulazione della tariffa è assicurata, mediante la ripartizione dei costi del servizio, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze, nella misura pari ai 2/3 dell'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
- 5.** Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed

assimilati avviati allo smaltimento, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999.

6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo, nei termini di cui al precedente comma, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10

Articolazione delle Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158., e si applica unicamente ai locali destinati ad abitazione con esclusione dei locali che ne costituiscono pertinenza, ai quali viene applicata la sola quota fissa in relazione al numero degli occupanti presenti nel nucleo familiare.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11

Articolazione delle Tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12

Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono essere esclusi dalla determinazione del numero dei componenti, nei seguenti casi:

- a. servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, con domicilio per più di sei mesi nell'anno, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell'immobile per proprietà o altro titolo;
- b. servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell'anno nell'ambito del territorio nazionale;
- c. degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per più di sei mesi nell'anno.

Nel caso in cui tutti i componenti il nucleo familiare si trovino nelle condizioni sopra descritte, si considera, quale numero dei componenti del nucleo familiare, una (1) sola unità.

4. La condizione di esclusione dal computo degli occupanti di cui al comma precedente, deve essere dichiarata e adeguatamente documentata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Al persistere delle stesse condizioni anche per le annualità successive, la richiesta di esclusione dovrà essere riconfermata per ciascun anno d'imposta entro lo stesso termine innanzi indicato.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, oppure per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 20. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione e comunque in fase di prima applicazione del tributo, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 3 (tre) componenti.

6. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti – seconde case non affittate - il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 20. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione e comunque in fase di prima applicazione del tributo, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 1 (uno) componente.

7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui dell'art. 20 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

8. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, il tributo è dovuto dal nucleo familiare più numeroso.

9. Per gli immobili dove sia condotta l'attività di "Bed & Breakfast" si applicano le tariffe domestiche utilizzando per il calcolo del tributo il numero degli occupanti di cui al precedente comma 7 aumentato di 2 unità."

10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche residenti è rilevato dall'Anagrafe generale del Comune, con cadenza annuale, alla data di emissione degli avvisi di pagamento Tari dell'anno di riferimento. Per le nuove utenze, il nucleo familiare è rilevato alla data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Art. 13

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Per le strutture di tipo ricettivo, di cui al precedente comma 6, ove insiste anche la residenza del soggetto esercente l'attività e di eventuali suoi familiari, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
7. Le strutture adibite a comunità quali case di cura o di riposo, case-famiglia, case di accoglienza e case protette in generale, comunità di recupero, centri socio-educativi, caserme, convitti, comunità religiose, orfanotrofi e simili, non costituiscono in nessun caso utenze domestiche anche qualora taluni o tutti i soggetti fruitori acquisiscano presso di esse la propria residenza anagrafica.
8. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti, sui quali non insiste l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria non domestica n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

Art. 14

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al successivo art. 20.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al successivo art. 20. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

Art. 15
Riduzioni del tributo

1. Il tributo è dovuto per intero da tutte le utenze domestiche e non domestiche, ubicate su tutto il territorio comunale, interessate dal servizio di raccolta domiciliare “porta a porta”, dei rifiuti urbani ed assimilati. Il tributo è ridotto del 60% alle utenze domestiche e non domestiche non servite da tale sistema di raccolta.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % nel periodo in cui si è verificata l'interruzione.
3. La tariffa del tributo delle utenze domestiche è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - c. abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di 66,67%
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
4. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - a. l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b. le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Art. 15-bis
Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti

urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 15-ter

Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% (ottantapercento) della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione

Art. 16

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Nel caso in cui si rendano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due (2) tra quelle più favorevoli. In tal caso, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione precedentemente considerata.
2. Il cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni, in ogni caso, non può superare il limite massimo dell'80% della tariffa.

Art. 17

Finanziamento delle riduzioni

Il costo delle riduzioni e detassazioni previste dal precedente articolo 15 restano a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 18

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 160/2019, al momento della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Art. 19

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 20

Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Ordinariamente, la dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a. per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
5. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'Ente, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Monteiasi, o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica certificata.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione deve contenere:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali e indirizzo di ubicazione dell'occupazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- h. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC;
- i. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- j. Dati catastali e indirizzo di ubicazione dell'occupazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- k. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- l. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- m. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione di cui al presente articolo potrà riportare altresì l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata su cui ricevere gli avvisi di pagamento o qualsiasi altra informazione/comunicazione inerente il tributo. Dovrà essere regolarmente sottoscritta e, nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata, con dispositivo di firma digitale.

6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro lo stesso termine del 30 giugno successivo al momento in cui sussistono le condizioni per il riconoscimento delle stesse riduzioni; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali e/o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa cessazione. In caso di presentazione tempestiva della dichiarazione nel termine di cui al comma 5 il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto:

- se il contribuente presenta denuncia tardiva e dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree; in tal caso la cessazione assume valenza dal primo gennaio successivo alla data di presentazione della cessazione;
- se sono intervenuti la dichiarazione del soggetto subentrante o, in mancanza, il relativo accertamento d'ufficio; in tal caso la cessazione assume valenza dalla data di decorrenza dell'obbligazione tributaria per il subentrante.

In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

8. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione del soggetto passivo, il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di garantire, annualmente, il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione della lista di carico posta in riscossione ordinaria, può procedere, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso:

- alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei

locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge;

- in caso di utenze intestate a soggetti deceduti, alla voltura d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede con maggior quota di proprietà o in mancanza al più anziano;
- in caso di cessazione, alla voltura d'ufficio al soggetto subentrante e, qualora non dovesse essere dichiarato il nominativo del subentrante, alla voltura d'ufficio al proprietario dei locali e/o delle aree cessate;

9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 21

Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ammesse da disposizioni di legge.

2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. In tal caso, il contribuente, entro le scadenze indicate al successivo comma 3 dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dell'avviso di pagamento non ricevuto. Resta infatti in capo al contribuente l'onere di assolvere al proprio adempimento tributario anche qualora non dovesse ricevere l'avviso di pagamento.

3. Il pagamento dell'importo complessivo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate, entro le scadenze, di ciascun anno, sotto riportate:

- 1^ rata (acconto) 31 maggio;
- 2^ rata (acconto) 31 luglio;
- 3^ rata (acconto) 30 settembre;
- 4^ rata (saldo) 2 dicembre;

le cui rate di acconto sono pari complessivamente al 75% (25% cadauna) del tributo calcolato tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15-ter del D.L. 34/2019. Il versamento delle tre rate di acconto ovvero dell'importo totale (qualora le tre rate di acconto e la rata di saldo siano

unificate in un unico avviso di pagamento) può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Il suddetto numero di rate e le relative scadenze possono essere annualmente modificate con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe Tari.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono eseguiti alle medesime scadenze vigenti nell'annualità in cui sono posti in riscossione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate anche nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.

7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

8. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni per insufficiente, tardivo o omesso versamento, oltre agli interessi e spese di notifica. Nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al precedente comma 2 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento, l'avviso di accertamento è preceduto dalla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento, con addebito delle spese di notifica.

Alternativamente, per ragioni di economicità e celerità del procedimento, il Comune, tenuto conto che le date di versamento del tributo sono fissate nel presente Regolamento o stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI e che il pagamento del tributo costituisce per il contribuente, anche in assenza del ricevimento dell'avviso di pagamento, un onere per il relativo adempimento, può procedere direttamente alla notifica dell'avviso di accertamento, valevole anche come sollecito di pagamento, con esclusione delle sanzioni irrogate e degli interessi nel caso in cui l'importo sia interamente versato entro 60 giorni dalla notifica.

9. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, si procederà alla riscossione coattiva del tributo, della sanzione, degli interessi e delle spese di notifica, con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 22

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente, possono essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme dovute a titolo di tributo complessivamente inferiori a € 12,00 su base annua.

Art. 23

Attività di controllo e accertamenti

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante il personale di Polizia Locale dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - di altro proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme

dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, ove consentito, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi è inferiore a € 20,00. Si ritiene congrua la stessa soglia minima anche per l'avvio delle azioni esecutive successive.

7. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento Rateizzazioni Comunali in materia di dilazione ove approvato.

Art. 24

Sanzioni e interessi

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze, la cui riscossione è regolata dall'articolo 21, viene irrogata la sanzione, prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni, e applicati gli interessi. Qualora l'avviso di accertamento non sia preceduto dal sollecito di pagamento, saranno disapplicati sanzioni e interessi se il contribuente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, lett. a, del precedente articolo 23, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla normativa vigente o dal Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 26

Entrata in vigore - clausole di adeguamento - norme finali

- 1.** Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 4.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<i>Categoria attività</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie (*)
12	Banche, istituti di credito e studi professionali (*)
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

(*) Ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019, a decorrere dal 01/01/2020, gli "Studi professionali" rientrano nella categoria "Banche e Istituti di credito"

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI sopra i 5000 abitanti

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Alloggi in genere con ristorante

Classe 8 – Alberghi senza ristorante

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 – Ospedali

Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie,

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali (*)

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

(*) Ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019, a decorrere dal 01/01/2020, gli "Studi professionali" rientrano nella categoria "Banche e Istituti di credito"

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv telefonia
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Vendita animali domestici
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Ferramenta
Prodotti di profumeria e cosmesi

Detersivi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Computer
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

Antiquariato
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Cornici
Negozi di filatelia e numismatica
Pompe funebri
Grafica pubblicitaria
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc, Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Tipografia e arte grafica
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Odontotecnico
Sarto
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (strutture in anticorodal, porte, finestre, cancelli, ecc...)

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Refettori in genere

Mense
Birrerie
Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

prot. 4983/24-06-21

COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica al regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno 2021 il giorno ventiquattro del mese di giugno l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N° 17 del 24/06/2021 inerente all'approvazione delle modifiche al regolamento inerente la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata da ultimo modificata dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116;

Rilevata quindi la necessità di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la novellata disciplina normativa;


Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:



- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria



UNIONE DEI COMUNI
DI MONTEDORO
Provincia di Taranto



per il Collegio dei Revisori dei Conti
(Dott. Vittorio INGUSCIO)
Presidente

Comune di MONTEIASI
Provincia di Taranto

Consiglio Comunale del 31 luglio 2021

Convocazione ore 09.00 – Inizio ore 09.17

PRESIDENTE

Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. 8 Consiglieri su nr. 13 eletti.

PRESIDENTE

Prego, Consigliere Marinelli, può rileggerla.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

I Consiglieri Comunali di minoranza dichiarano che non parteciperanno all'odierna seduta di Consiglio Comunale, perché ritengono politicamente ed eticamente scorretto tutto l'iter seguito a partire dalla convocazione del consiglio in questione, alla beffa dell'insufficiente presenza da parte dei Consiglieri Comunali di maggioranza che ha fatto mancare il numero legale nella prima seduta prevista per ieri.

Noi a questo stillicidio continuo non ci stiamo ed aspettiamo che il Sindaco prenda finalmente coscienza ed agisca di conseguenza. Noi vigileremo sulla correttezza degli atti eventualmente approvati: tariffe TARI, in primis, (incomprensibile) a segnalare alle autorità competenti eventuali difformità.

Io con questo abbandono l'aula, vi auguro buon lavoro e una buona giornata. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Marinelli. Prego Consigliere Rondinone.

CONSIGLIERE RONDINONE

Presidente, vorrei chiedere al Segretario chi è presente della maggioranza.

SEGRETARIO GENERALE

Nella maggioranza sono presenti: il Sindaco, il Consigliere Ancora, il Consigliere Strusi, Consigliere Sibillio, il Consigliere Piero Marinelli, la Consigliera Maria Marinelli.

PRESIDENTE

Possiamo procedere?

CONSIGLIERE RONDINONE

Va bene, grazie Segretario.

PRESIDENTE

Procediamo adesso alla discussione del primo punto.

Punto nr. 1: «Approvazione di modifiche al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/8/2020, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 370/2020 n. 116».

PRESIDENTE

Passo la parola al Sindaco.

SINDACO

Buongiorno a tutti. Buongiorno a chi ci segue da casa. Prima di entrare nel vivo, nella discussione del punto all'ordine del giorno, vorrei fare qualche chiarimento in virtù di quanto detto dal Consigliere Marinelli.

Praticamente, tutti i comuni della provincia di Taranto e credo anche quelli della Puglia si sono trovati in difficoltà in quanto l'agenzia regionale AGER non aveva inviato ancora il cosiddetto PEF per poterlo approvare in Consiglio Comunale.

La stessa difficoltà che hanno avuto loro è stata rilevata anche da noi di maggioranza, perché ovviamente arrivando lì, lì per la scadenza, diciamo, con l'agenzia regionale forse ingolfata di lavoro non ha tenuto presente che entro il 31 bisognava approvarlo, è arrivata, se non erro, o lunedì pomeriggio o il martedì pomeriggio la comunicazione della validazione del nostro PEF. Ecco perché si è arrivati in ritardo. Capisco la difficoltà che hanno avuto loro, così come l'abbiamo avuta noi. Anche la giornata ieri è servita per studiare un po' più le carte rispetto a quello che ci eravamo detti.

Per quanto riguarda la parte successiva inerente stillicidio e non stillicidio, non voglio fare retorica, ma in passato è successo ben altro, senza che gli attori dell'epoca abbiano preso mai coscienza di quello che veniva detto dalla minoranza dell'epoca.

Ovviamente, abbiamo avuto un po' di impegni ieri da parte dei Consiglieri assenti, abbiamo avuto l'opportunità di vedere meglio le carte ed oggi siamo qui in Consiglio Comunale. La legge ce lo consente, quindi andiamo avanti con il Consiglio Comunale.

Detto questo, praticamente sto relazionando io perché il delegato è fuori, quindi, non ha potuto avere le carte così come le abbiamo avute già noi in ritardo, essendo fuori per ferie.

Allora, come primo punto all'ordine del giorno, praticamente andiamo, come per legge, a modificare quanto è previsto dalle normative il regolamento che avevamo approvato. Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, sono cambiate - e le vado ad elencare, così come riportato in delibera - le varie definizioni di quanto riportato nel vecchio regolamento.

Infatti, è cambiata la formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lett. b) sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati e differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione a rifiuti domestici individuati L-quater del codice ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del codice ambientale.

E' cambiata la formulazione dell'articolo 184 del TUA, la definizione di rifiuto speciale. In pratica, non andiamo più a tassare il discorso delle industrie che fanno i rifiuti speciali, quindi, devono provvedere per conto loro. Ai sensi dell'articolo 184, lett. a), i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché ai sensi dell'articolo 184, comma 3 lett. b), g), ed i): i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti ed i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e devono smaltire con ditte specializzate e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo i rifiuti speciali. Restano comunque tassabili le superfici: mense, uffici e servizi che non hanno alcun collegamento con quella che è la produzione dei rifiuti.

Le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies, ovvero dei soggetti che possono produrre rifiuti urbani. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo alla sola produzione di rifiuti speciali. Tuttavia, dal combinato disposto dell'articolo 183 comma 1, lettera b-ter che definisce i rifiuti urbani e l'articolo 184 lettera c) del TUA che definisce "speciali", quelli della lavorazione industriale se diversi da quelli speciali. I rifiuti prodotti nelle aree di montaggio, assemblaggio, installazione saranno da intendersi speciali solo se diversi dagli urbani. I rifiuti prodotti dalle restanti aree quali: uffici, mense, spogliatoi e servizi saranno da intendersi urbani. In conseguenza di ciò, nelle aree contestuali alla produzione di rifiuti speciali e dei rifiuti urbani l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie le riduzioni percentuali già deliberate. Questo è

praticamente quello che noi stiamo andando a modificare con il regolamento che avevamo approvato tempo fa.

Ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f) ed h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

In conseguenza di ciò in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'indicazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando l'intera superficie dei locali e/o delle aree, le riduzioni percentuali già deliberate e distinte per tipologia di attività economica.

Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26.9.2020, quindi non appena noi approviamo questo regolamento, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'articolo 198 comma 2 TUA perdano efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal comune e l'assimilazione opera ex lege.

Per i titolari di utenze non domestiche che decidono di uscire del tutto dal servizio pubblico, ecco - perché la devono comunicare prima - per almeno cinque anni non potranno più riavere al nostro servizio di rifiuti solidi urbani.

Quindi, questo è quanto andiamo a modificare nel regolamento che avevamo approvato. Ho finito l'intervento.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Possiamo procedere alla votazione.

SEGRETARIO GENERALE

L'unica cosa è chiedere rispetto, all'appello nominale per le votazioni di attivare il video.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Segretario Generale pone in votazione palese, per appello nominale, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato.

PRESIDENTE

Votiamo per l'immediata esecutività.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Segretario Generale pone in votazione palese, per appello nominale, l'immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata.

PRESIDENTE

Il primo punto è approvato. Passiamo ora alla discussione del primo punto aggiuntivo.